

Norme & Tributi

L'e-book
Antielusione:
le regole della
direttiva Atad
per le società

www.ilssole24ore.com/ebook



Cassazione
Omicidi stradali,
condanna
con revoca
della patente

Per la Cassazione alla condanna per omicidio stradale segue sempre e solo la sanzione accessoria della revoca della patente.

Guido Camera

— a pagina 20

La riforma della crisi d'impresa riscrive il ruolo dei soci della Srl

GOVERNANCE

Il decreto stabilisce che la gestione spetta solo agli amministratori

La nuova norma va però letta con i compiti assegnati ai soci dagli statuti

Angelo Busani

La governance delle Srl cambia dopo il nuovo Codice della crisi d'impresa. L'articolo 377 del Dlgs 14/2019 innova il comma 1 dell'articolo 2475 del Codice civile (in tema di amministrazione della Srl), il quale, dal 16 marzo 2019 verrà a sanare che «la gestione dell'impresa (...) spetta esclusivamente agli amministratori». In realtà, saliente caratteristica della Srl (per la quale si differenzia dalla Spa) è la possibilità di affidare ai soci la gestione della società, o nella sua interezza o in singole sue espressioni. I riferimenti normativi sono, ad esempio: a) l'articolo 2479, comma 1 del Codice civile (che il Dlgs 14/2019 non innova), per il quale «i soci decidono

sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione»;

b) l'articolo 2468, comma 3 del Codice civile (neanche questo innovato), il quale afferma «la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società»;

c) l'articolo 2476, comma 7 del Codice civile (anch'esso non innovato), il quale afferma la responsabilità solidale (con gli amministratori) dei «soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

C'è da chiedersi, dunque, se il Codice della crisi d'impresa spazii via questo panorama normativo e il principio in base al quale la riforma del 2003 ha riconosciuto la stretta attinenza dei soci della Srl con la gestione della società, stante il caratteristico rilievo che la figura del socio di Srl (a differenza di quello di Spa) assume nella vita sociale e nelle decisioni che essa adotta.

Se a questa domanda seguisse una risposta positiva, essa comporterebbe non solo la necessità di modificare un elevatissimo numero di statuti di Srl messi fuori-legge dal Dlgs 14/2019, ma anche una incomprensibile entrata a gamba tesa nella governance di tantissime Srl, ove i rapporti tra i soci sono regolamentati in base a un delicato equilibrio di poteri realizzato proprio conferendo a taluno di essi il diritto-dovere di gestire la società.

In altre parole, se il nuovo comma 1 dell'articolo 2475 del Codice civile fosse da intendersi come incompatibile con i «diritti particolari» spettanti ai soci in tema di amministrazione della società, questi ultimi dovrebbero d'improvviso reputarsi espunti dagli statuti ove sono attribuiti e, con ciò, inesorabilmente cancellati. L'inammissibilità di questa conseguenza sospinge a dare risposta negativa alla questione che il Codice della crisi d'impresa pone, anche perché:

● non sembra possibile che il legislatore abbia voluto effettuare, con il metodo dell'abrogazione tacita, una così radicale riforma di una caratteristica saliente del tipo Srl; vi è invece da credere che, se veramente il legislatore avesse voluto disporre una svolta così epocale, l'avrebbe prevista espressamente;


● nemmeno pare possibile ritenere che, nell'innovare il comma 1 dell'articolo 2475 del Codice civile, un legislatore così «tecnico» come quello della crisi d'impresa sia stato talmente maldestro da dimenticarsi norme «centrali» come gli articoli 2479, 2468 e 2476 del Codice civile.

Allora, la tematica in esame pare potersi comporre nel seguente modo: da un lato, si potrebbe ritenere che restino in vigore tutte le norme, attualmente vigenti (e non abrogate o modificate dalla riforma) che consentono di attribuire poteri gestori ai soci di Srl; d'altro lato, il Codice della crisi d'impresa è da intendere (il principio è espresso nel nuovo articolo 2086 del Codice civile) che tutti coloro i quali concorrono a formare le decisioni gestorie della Srl abbiano il dovere di prestare la loro opera al fine di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO

DEL FISCO



CASSAZIONE

La presunzione non basta per il reato

Le contestazioni basate su presunzioni tributarie possono essere rilevanti ai fini penali solo per l'eventuale sequestro ma non per la successiva condanna. A confermare questo importante principio è la Cassazione, sezione terza penale con la sentenza 7242/2019 depositata ieri. Si tratta di una questione che si verifica di frequente, e, nonostante, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per ottenere l'affermazione di tale principio in giudizio occorre, come nel caso di specie, attendere la pronuncia della Suprema corte. Negli accertamenti tributari gran parte delle rettifiche sono fondate su presunzioni: si pensi agli accertamenti bancari, agli accertamenti induttivi sulle medie di ricarico riscontrate in sede di verifica, alle contestazioni Iva in presenza di fatture soggettivamente inesistenti per assenza di buona fede da parte dell'acquirente, eccetera. Sono casi in cui la pretesa erariale non deriva da prove concrete di evasione, ma da presunzioni legali e talvolta anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

— Antonio Iorio

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RISPOSTE DELLE ENTRATE

Fusioni infragruppo, affrancabili i valori per la deducibilità

Alessandro Germani

Con tre risposte fornite ieri le Entrate confermano che in tema di Ace solo per i conferimenti da fondi virtuosi l'analisi look through può essere effettuata in forma limitata e che può essere affiancata con l'imposta sostitutiva anche la lista clienti iscritta a seguito di fusione.

La risposta n. 58 ribadisce che l'indagine look through sulla provenienza dei conferimenti, in presenza «di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non è operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo». L'Agenzia evidenzia che l'articolo 10, comma 4, lettera, b) del Dm 3 agosto 2017 richiede

che il fondo sia regolamentato oltre che localizzato in Stati white list. In alternativa, l'onere probatorio è quello chiarito dalla circolare 21/E/15, il che comporta la necessità di risalire la catena di controllo per verificare la natura dei conferimenti (white list o meno) e l'assenza di duplicazioni dei medesimi. Quanto al conferimento dei manager, con accordo di delegazione e compensazione, è stato considerato in natura e non in denaro, trattandosi di credito commerciale vantato dagli stessi a seguito della cessione di partecipazioni. Quindi secondo l'Amministrazione non è agevolabile, sebbene l'attuale Oic 28 non distingua fra natura

finanziaria o commerciale del credito, ma guardi al rafforzamento patrimoniale della società che ne deriva.

Le risposte 59 e 60 riguardano invece due operazioni di fusione per incorporazione in ambito Ias/Ifrs operate a livello infragruppo e qualificabili come business combination under common control contabilizzate secondo le indicazioni contenute nei documenti Opi n. 1 e n. 2 di Assirevi (si veda il Sole 24 Ore del 4 aprile 2018). A fusione completata l'incorporante iscriverà nel suo bilancio individuale una lista clienti originariamente iscritta nel consolidato a seguito della Price purchase allocation e determinata nell'acquisizione di beta come business acquisition (operazione verso terzi) in base all'Ifrs 3. A seguito di operazioni straordinarie neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda) c'è la possibilità di affiancare i maggiori valori degli asset riventati cosicché i successivi ammortamenti siano deducibili. Accanto al comma 2-ter dell'articolo 176 del Tuir (immobilizzazioni con tre aliquote a scaglioni, 12, 14 e 16%), l'articolo 15, comma 10, del Dl 185/08 riguarda solo avviamento, marchi e altre attività immateriali con aliquota del 16%. La lista clienti si è originata al momento di storno della partecipazione nella controllata contro il patrimonio netto della stessa. Per l'Agenzia la fusione fra entità under common control determina un disallineamento fra valori contabili e fiscali che può essere riallineato con la procedura ex articolo 15, comma 10, citato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Registro imprese, deposito in tempi stretti

La modifica vale per Spa, Srl e società in accomandita per azioni, non per le Coop

Riduzione a 10 giorni del termine per depositare nel Registro delle imprese l'atto costitutivo di società di capitali; possibilità di stipulare senza l'intervento notarile l'atto con il quale la Srl semplificata si scioglie e si pone in stato di liquidazione. Sono le due modifiche al Codice civile introdotte dall'articolo 3 (comma 1-quinquies) e dall'articolo 3-quater (comma 3) del decreto Semplificazioni (Dl 135/2018, convertito in legge 12/2019).

Quanto all'iscrizione delle società di capitali nel Registro imprese, gli atti costitutivi stipulati dal 13 febbraio 2019 in avanti devono essere depositati (cioè trasmessi in via telematica) al Registro entro il decimo giorno successivo a quello nel quale l'atto è stato formato (senza considerare la data in cui l'atto è firmato).

Questo nuovo termine sostituisce il precedente di 20 giorni recato dall'articolo 2330 del Codice civile dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario (anteriormente, e cioè dal 19 aprile del 1942, data di entrata in vigore del codice civile, questo termine era stato fissato in 30 giorni).

L'articolo 2330 del Codice civile è disposto in tema di Spa, ma si applica anche alle società in accomandita per azioni (per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2454 del Codice civile) e alle società a responsabilità limitata (per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2463, comma 3 del Codice civile).

Rimane fissato invece in 20 giorni il termine prescritto per il deposito dell'atto costitutivo di società cooperativa, in quanto l'articolo 2523 del Codice civile, che così stabilisce, non è stato oggetto di innovazione. Nessuna variazione nemmeno per il deposito degli atti costitutivi di società di persone, il quale rimane fis-

sato in 30 giorni (articolo 2296 del Codice civile).

Quanto alle Srl semplificate, l'accennata semplificazione consiste nel fatto che l'atto recante lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione potrà essere confezionato, oltre che nella tradizionale forma notarile, anche in forma digitale (con conseguente suo invio con modalità telematica al Registro delle imprese); si tratta però di un'innovazione non immediatamente operativa, in quanto essa presuppone l'adozione di specifiche tecniche da parte del ministero dello Sviluppo economico.

— A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immagina un'azienda dove ogni persona è connessa

Con Infinity Zucchetti è già realtà, un'unica piattaforma software per

ERP | DOCUMENT MANAGEMENT | COLLABORATION | CRM
HR | TRAVEL & FLEET | WORKFORCE | SAFETY & SECURITY | AUDIT
PORTAL & E-COMMERCE | ASSET | BUSINESS INTELLIGENCE

Scegli oggi l'azienda del futuro

infinityzucchetti.it



ZUCCHETTI

Il software che crea successo